

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA
LEGGE 30.12.2010, N. 240**

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito anche solo "Ateneo") può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati - in tutto o in parte - con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di seguito denominati "contrattisti".

Art. 2 - Caratteristiche dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.

2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente

Art. 3 - Modalità di selezione

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni

effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore –, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento dei contratti di ricerca.

2. Possono proporre al Consiglio di Amministrazione la stipula di contratti di ricerca i seguenti Organi di Ateneo (di seguito indicati come "Struttura Proponente"):

- a) Senato Accademico;
- b) Dipartimenti;
- c) Centri di ricerca.

3. Nella proposta di cui al precedente comma 2, la Struttura Proponente deve indicare:

- a) il numero dei posti per i quali deve essere deliberata ogni singola procedura;
- b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
- c) il Responsabile della ricerca;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;
- h) che l'impegno delle attività segue, o deve essere coerente, con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
- i) che l'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo è determinato conformemente a quanto stabilito dall'art. 22 co. 6 della Legge 240/2010 e ss.mm.ii. e comunque in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
- j) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
- k) eventuali ulteriori titoli;

l) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.

4. L'attivazione dei contratti di ricerca - e delle relative procedure di selezione dei candidati ai sensi del successivo art. 8 - è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il quale deve ivi indicare gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto.

5. L'attivazione di contratti di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni.

6. Le delibere di cui al precedente comma 2 devono indicare:

Art. 5 - Bando di selezione

1. Il Bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve essere redatto in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione di attivazione di cui al precedente art. 4 co. 4, recependone integralmente i contenuti, e indicare specificatamente i seguenti elementi:

a) le modalità di selezione;

b) i requisiti per la partecipazione;

c) i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi, qualora il Bando non rimetta la relativa individuazione alla Commissione esaminatrice ai sensi del successivo art. 6 co. 4;

d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;

e) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;

f) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;

g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;

h) la modalità di convocazione dei candidati al colloquio, ove previsto nel Bando.

2. Il Bando è pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Unione Europea e dell'Ateneo.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito di Ateneo.

Art. 6 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione, composta da tre componenti effettivi e un supplente (garantendo, ove possibile, un'adeguata rappresentanza di genere), scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del Bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-

disciplinare oggetto del bando, è nominata con Decreto del Rettore. Il decreto rettorale di nomina designa, tra i componenti effettivi, il membro che assume il ruolo di Presidente di Commissione.

2. Possono essere nominati anche i professori e i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale. Uno dei membri della Commissione esaminatrice assume altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

3. La nomina della Commissione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

4. La Commissione, in occasione della prima riunione e nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e dell'eventuale colloquio.

5. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione esaminatrice.

6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio, ove previsto, potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal Bando.

7. Non possono far parte della Commissione coloro che:

a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.5.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss., della Legge 20.5.2016, n. 76, con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. rispetto ai candidati o agli altri componenti della Commissione.

c) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale;

e) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal

collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 7.

9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione esaminatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 7 - Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione esaminatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del Bando di selezione suo sito *internet* di Ateneo.

3. Ai fini della procedura, per il titolo che sarà conseguito all'estero la Commissione esaminatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione.

4. Non possono partecipare alle selezioni:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con Legge n. 79/2022;

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento di riferimento per l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

Art. 8 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

2. La valutazione, ove previsto nel Bando, potrà essere integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.

3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel Bando.

4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:

a) qualità, originalità e innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;

b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;

c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;

d) ove previsto dal Bando, colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché all'eventuale valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

5. Ove non siano stati definiti già nel Bando ai sensi del precedente art. 5 co. 1 lett. c), la Commissione esaminatrice predetermina i criteri e le modalità per la valutazione dei candidati in occasione della prima riunione ai sensi del precedente art. 6 co. 4.

6. La Commissione comunica i criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.

7. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.

8. Qualora i candidati siano chiamati a sostenere un colloquio, i punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.

9. La Commissione una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e attribuisce il relativo punteggio.

10. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.

11. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati partecipanti alla selezione.

Art. 9 - Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito entro 90 giorni mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a 60 giorni.

2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, il Rettore provvederà alla revoca della nomina con proprio decreto.

3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente Ufficio dell'Amministrazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti della procedura selettiva, ivi compresa la graduatoria di merito, e la dichiarazione del vincitore è pubblicato sul sito *internet* di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal Bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

4. Entro i successivi 30 giorni, il conferimento dei contratti di ricerca è approvato dal Consiglio di amministrazione sulla base della graduatoria di merito.

5. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore, si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.

6. Entro 90 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

7. Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del conferimento, l'interessato è invitato a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta.

8. Il contratto dovrà essere sottoscritto, di norma, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 7. È consentito chiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 30 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale.

9. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e il candidato decade dalla graduatoria.

10. La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di approvazione degli atti e della graduatoria medesima ai sensi del precedente comma 3.

Art. 10 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

2. Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di lavoro;
- c) le attività relative al progetto di ricerca
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel Codice Etico dell'Ateneo

3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore Generale.

4. Il contrattista, dottorando o specializzando, potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo

specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla relativa graduatoria.

5. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 11 - Rapporto di lavoro

1. Il Contrattista svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca.

2. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 della Legge n. 300/1970.

3. In caso di richiesta di incarichi esterni, si pronuncia il Direttore Generale, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.

4. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

5. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. Il contrattista di ricerca può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera/CNR/altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto.

Art. 12 - Proroga dei contratti di carattere nazionale, europeo e internazionale

1. Ai sensi dell'art. 22 co. 2, secondo periodo, della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22 co. 2 della Legge 240/2010.

3. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge. La delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà essere trasmessa almeno 1 mese prima della scadenza del contratto all'Ufficio Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

5. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Direttore Generale.

Art. 13 - Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22 co. 2 della Legge 240/2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente adeguato a un livello retributivo superiore, rimanendo comunque compreso nei limiti dell'art. 16.
4. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in una seduta che precede la scadenza del contratto e nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
5. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore Generale.

Art. 14 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle Parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del Responsabile scientifico della ricerca.

Art. 15 - Incompatibilità

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche *part-time* o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la

borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.

2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 16 - Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'art. 4 co. 3 lett. i) del presente Regolamento.

2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale e assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e alla responsabilità civile.

Art. 17 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

2. Il presente Regolamento, approvato secondo la normativa vigente dell'Ateneo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo.